

INCHIESTA

4

Bilancio delle leggi Treu-Biagi L'apprendistato

# Apprendisti, federalismo mancato

## Oltre 1,5 milioni i contratti - Solo in sei Regioni la legge è pienamente operativa

Davide Colombo

ROMA

«In quella cassetta degli attrezzi che è il nostro diritto del lavoro, l'apprendistato occupa il posto degli arnesi più vecchi. Il suo inquadramento risale agli anni Cinquanta (legge n.25/'55) e nelle diverse stagioni di riforma che ha attraversato, dalle norme dell'87 al pacchetto Treu del '97, dai decreti legislativi del 2001 fino alla legge Biagi, ha mantenuto pressoché intatte quelle caratteristiche di fondo che, a sentire giuristi ed economisti, lo rendono tuttora «strategico».

È un contratto che garantisce fino alla scadenza il lavoratore come se fosse a tempo indeterminato (la durata varia da due a sei anni e nel 70% dei casi viene trasformato in *full time*) e allo stesso tempo dà all'azienda la possibilità di licenziamento alla fine del periodo di apprendistato. Garantisce al datore di lavoro costi minori (i contributi da versare sono il 10%, dopo la Finanziaria 2007, contro il 30% medio dei lavoratori regolari) e assicura all'apprendista un percorso di formazione minimo di 120 ore l'anno. E ancora: a partire da settembre vi si potrà accedere dai 18 ai 30 anni, può essere applicato in tutti i tipi d'impresa ed è stato recepito dai principali contratti collettivi e, negli ultimi anni, ha dimostrato un trend di crescita modesto ma costante.

### «SERVE UN RILANCIO»

Per Bertinotti l'apprendistato deve essere rivalutato: «Servono più benefici alle aziende artigiane e meno alle grandi imprese»

Insomma, uno strumento flessibile e garantista. Che oggi, tuttavia, un imprenditore può utilizzare solo se nella sua Regione è stata varata la legge che definisce i profili formativi dell'apprendista. E tre anni dopo l'ultima riforma solo sei Regioni - come dimostra l'ultima ricognizione realizzata dai ricercatori della Scuola

di alta formazione in Relazioni industriali Adapt e della Fondazione Marco Biagi - hanno adempiuto fino in fondo a questa prova di federalismo.

«L'apprendistato rappresenta un'arma formidabile per l'accesso all'impiego dei giovani e la loro formazione professionale - spiega Arturo Maresca, ordinario di Diritto del lavoro all'Università Roma Tre - è un contratto senza pari persino in Europa eppure procede a rilento perché le diverse leggi che lo hanno ritoccato negli anni, a partire dal pacchetto Treu del 1997, non sono riuscite a renderne percepibile la portata innovativa. E con l'ultima riforma, a causa del rinvio alla potestà normativa delle Regioni, l'ingranaggio non s'è sviluppato come sarebbe stato auspicabile».

A fine 2005, gli apprendisti erano circa 570mila e oltre 114mila hanno partecipato ad attività di formazione esterna organizzate dalle Regioni (dato Isfol-Ministero del Lavoro). In maggioranza si tratta di ventenni con in tasca la licenza media (49,5%) che perlopiù lavorano nelle aziende del Nord (oltre 300mila contro i 110mila circa di Sud e Isole) e che negli ultimi anni sono andati a rafforzare le imprese del terziario e dell'artigianato (con una punta di occupazione al 22,6% nell'edilizia).

Un paio di giorni fa, ricordando la morte sul lavoro di un giovane, il presidente della Camera, Fausto Bertinotti aveva indicato la necessità di rivalutare l'apprendistato. «È diventato una delle tante forme di riduzione di costo del lavoro - è stata la sua riflessione - e io sarei più largo nei benefici per le aziende artigiane, più restrittivo con le grandi imprese e le aziende che lo utilizzano come flessibilità del lavoro».

Con il Protocollo del 23 luglio il Governo si propone di riordinare la disciplina e sanare l'intreccio di competenze che si è generato tra Stato e Regioni dopo la riforma Biagi. Una vera e propria giungla normativa in cui


non sono mancati casi limite come quello della Puglia, proprio la Regione governata da Rifondazione comunista; la cui legge applicativa è stata giudicata incostituzionale (Corte Cost. sentenza n. 24 del 6 febbraio 2007) perché in contrasto con la disciplina nazionale.

«Se guardiamo a quello che dice la Corte la strada per il rilancio dell'apprendistato è chiarissima - spiega Arturo Maresca - e passa per il riconoscimento del fatto che il potere delle Regioni deve fermarsi all'offerta formativa pubblica, mentre le modalità di adempimento degli obblighi formativi, i luoghi, i tempi, le quantità, eccetera, devono essere definite dalla legge nazionale». Il problema è che la legge Biagi venne scritta dopo la riforma del Titolo V e quando la corsa verso il federalismo era già scattata: «E io credo che tornare indietro - è la conclusione di Maresca - sarà piuttosto complicato».

davide.colombo@ilssole24ore.com



**GLI APPRENDISTI IN ITALIA**




**La mappa dei contratti**



**SETTORI DI ATTIVITÀ**

Dati 2004 in %



**IL QUADRO REGIONALE DI RIFERIMENTO**

